

Strumenti di pagamento – smarrimento – utilizzo abusivo – fattispecie - responsabilità del prestatore di servizi di pagamento – sussistenza. (d. lgs. n. 11/2010, artt. 7, 12).

FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

-il 20 marzo 2015, tra le ore 15:30 e le 16:00, avrebbe smarrito la carta di credito e la patente di guida; -il 21 marzo 2015, alle ore 11:40, avrebbe appreso mediante un SMS Alert che tale carta era stata abusivamente utilizzata per effettuare un'operazione di pagamento di € 713,00.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che la banca resistente sia condannata al pagamento di € 713,00.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che il blocco della carta di credito di cui si tratta sarebbe tardivo, in quanto effettuato soltanto il 21 marzo 2015, alle ore 13:51, ossia dopo circa 24 ore dal suo smarrimento; sussisterebbe pertanto una colpa grave del ricorrente nella custodia di tale strumento di pagamento. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato, perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La responsabilità dell'emittente di una carta *bancomat* per il suo utilizzo non autorizzato è disciplinata dall'art. 12 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.11, il quale ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno europeo. Nel caso di specie, le operazioni contestate dal ricorrente sono state effettuate prima che egli, avvedendosi del furto della propria borsa contenente la carta *bancomat* emessa dalla banca resistente, effettuasse la comunicazione del suo utilizzo non autorizzato, la quale è prevista dall'art. 7, lett. *b*), del d.lgs. n.11 del 2010. L'art. 12, 3° comma, del medesimo decreto statuisce allora che, «*salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art.7, 1° comma, lett. b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a € 150,00 la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento*».

Omissis.

La banca resistente ha tuttavia affermato che il ricorrente avrebbe violato l'obbligo «*di comunicare senza indugio, secondo le modalità previste dal contratto quadro, al prestatore del servizio lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza*», che è sancito dal già menzionato art. 7, lett. *b*), del decreto legislativo n. 11 del 2010.

In senso contrario, si deve rilevare che, trattandosi di smarrimento dello strumento di pagamento, non è provato che il ricorrente se ne sia avveduto contestualmente (ossia, il 20 marzo 2015, tra le ore 15:30 e le ore 16:00) ed è anzi verosimile che, com'egli stesso ha allegato, se ne sia accorto solo

in seguito alla ricezione dell'SMS Alert (il 21 marzo 2015, alle ore 11:40) che lo ha avvisato nell'operazione fraudolenta.

Ai sensi dell'art. 12, 3° comma, del decreto legislativo n. 11 del 2010, l'importo di tale operazione deve essere pertanto restituito al ricorrente, detratto l'importo di € 150,00 che resta invece a suo carico.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 563,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.